



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 52 del 30 luglio 2013

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE. MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E L'ESTRAZIONE A SORTE TRA GLI ISCRITTI.


Schema di deliberazione n. 11 del 26 luglio 2013

Verbale n. 20

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE


VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Avv. Costantino Vespasiano**

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che le regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le regioni diano applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;

Vista la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), la quale istituisce il Collegio dei revisori dei conti, con sede presso la Giunta regionale e prevede che i relativi membri siano nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, istituito presso il Consiglio regionale (artt. 25, 26 e 31);

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 31 della citata legge regionale, che prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplini, con apposito atto, le modalità di predisposizione dell'avviso pubblico, di tenuta dell'elenco e di organizzazione dell'estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a disciplinare le modalità per la predisposizione dell'avviso, per la formazione e tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione e l'organizzazione dell'estrazione a sorte tra gli stessi;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA


1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, le modalità per la predisposizione dell'avviso, per la formazione e tenuta dell'elenco dei

candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione e l'organizzazione dell'estrazione a sorte tra gli stessi, di cui all'allegato A;

2. di dare mandato al Segretario generale del Consiglio di porre in essere i conseguenti e necessari adempimenti.


Il Segretario

Costantino Vespasiano



Il Presidente

Daniele Lepori



Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 52 del 30 luglio 2013

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE. MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E L'ESTRAZIONE A SORTE TRA GLI ISCRITTI.

Art. 1

(Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti)

1. Il Consiglio regionale provvede alla formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, istituito con l'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), di seguito denominato elenco.

Art. 2

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco)

1. Possono essere iscritti nell'elenco coloro che siano in possesso:
 - a) della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
 - b) di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione delle Autonomie.
2. Per quanto compatibile si applica l'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).

Art. 3

(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere iscritti all'elenco e, se iscritti, sono cancellati dallo stesso, coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 52 del 30/7/2013
Il Presidente

coloro che si trovano in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.

2. Non sono compatibili con l'incarico di revisore dei conti della Regione:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità previste al comma 2, il revisore dei conti è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale.

Art. 4

(Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco)

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco è presentata al Consiglio regionale del Lazio a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e secondo le modalità ivi indicate.
2. Nella domanda di iscrizione, sottoscritta in ogni pagina, devono essere specificati gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
3. Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione dall'iscrizione nell'elenco. Deve, altresì, dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste per la nomina, ovvero, dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
4. La domanda d'iscrizione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1:
 - a) a mano;
 - b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC);
 - d) per fax.

La presentazione nel termine è comprovata, rispettivamente, dal numero e dalla data del protocollo, dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante,

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 52 del 30/7/2013
Il Presidente

dalla data di invio della mail all'indirizzo di posta elettronica certificata e dalla data ed ora impressa dall'apparecchio fax.

5. Della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 è data notizia, per estratto, su tre testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale nonché sulle pagine del sito internet del Consiglio regionale.

Art. 5
(Commissione)

1. Il Segretario generale del Consiglio provvede alla costituzione di una commissione, composta da tre dirigenti del Consiglio, a cui è demandato l'esame delle domande presentate ai sensi dell'articolo 4, la verifica della eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione, la formazione e la tenuta dell'elenco. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del Consiglio regionale appartenente alla categoria D.


Art. 6
(Formazione dell'elenco)

1. La commissione provvede alla formazione dell'elenco riportando i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
 - a) il nome e il cognome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la residenza;
 - d) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.
3. L'elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito internet del Consiglio regionale, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 7
(Tenuta dell'elenco)

1. L'elenco è tenuto presso la Segreteria generale del Consiglio.
2. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta successivamente alla domanda di cui all'articolo 4.
3. La commissione verifica periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'eventuale presenza di cause di incompatibilità dei revisori dei conti.
4. Ogni qual volta si debba procedere al rinnovo dell'intero organo, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco da parte di nuovi soggetti, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Procedura di formazione del Collegio dei revisori.
Estrazione a sorte dei nominativi)

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 52 del 30/7/2013
Il Segretario Il Presidente


1. Il Consiglio regionale, in apposita seduta, procede, sulla base dell'elenco, all'estrazione a sorte tra gli iscritti allo stesso.
2. Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo d'iscrizione e i numeri sono inseriti in un'urna. Un consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza provvede all'estrazione di tre numeri, corrispondenti ai tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti e, successivamente, all'estrazione di altri due numeri, corrispondenti ai nominativi dei due membri supplenti.
3. Il Segretario generale del Consiglio presente all'estrazione, verificata la regolarità della medesima, abbina il numero estratto al nominativo del candidato corrispondente, specificando se, in relazione all'ordine di estrazione, si tratta di membro effettivo o supplente.
4. La procedura di cui al presente articolo è seguita anche qualora debba procedersi alla sostituzione di uno o più membri del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

(Nomina dei revisori)

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti estratti a sorte ai sensi dell'articolo 8.
2. Della procedura di estrazione, dell'esito della stessa e dell'avvenuta nomina è redatto apposito verbale e data comunicazione al Presidente della Regione ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 4/2013.

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 52 del 30/8/2013.
Il Segretario Il Presidente

